Scuola COME SI VA IN PENSIONE NEL 2015

il Patronato della CGIL — CGIL SPI — FLC CGIL

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL **1° SETTEMBRE 2015** È STATO FISSATO AL **15 GENNAIO 2015.**

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai soli fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Dal 1° settembre 2015 possono andare in pensione tutti i dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno maturato il diritto a pensione in base ai vecchi requisiti e tutti coloro che hanno maturato i nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 a far data dal 01.01.2012.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2015 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età compiuti entro il 31.12.2015.

É altresì prevista la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia per il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato almeno 61 anni di età e 20 anni di contributi (15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992).

REQUISITI MINIMI AL 31.12.2015

	Età anagrafica	Anzianità contributiva
Uomini Donne	**66 anni e 3 mesi**	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2015 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda in base al solo requisito contributivo di almeno 41 anni e 6 mesi, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini se viene perfezionato tale requisito entro il 31 dicembre 2015 senza operare alcun arrotondamento.

REQUISITI MINIMI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Anzianità contributiva		Importo Pensione
Donne	Uomini	
41 anni 6 mesi	**42 anni 6 mesi**	Sistema misto *

*sistema retributivo fino al 31.12.2011 e sistema contributivo dal 1.1.2012.

La quota di pensione retributiva relativa all'anzianità fino al 31.12.2011 può subire una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, tranne nel caso in cui l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, comprensiva dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità/paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/92. In considerazione di tale penalizzazione le amministrazioni non potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti del personale al quale potrebbe essere applicata la penalizzazione.

E' da tener conto che la Legge di Stabilità 2015, in corso di approvazione in Parlamento, prevede l'eliminazione della penalizzazione per coloro che accedono alla pensione anticipata, entro il 2017, prima dei 62 anni di età.

A far data dal 1 settembre 2015 l'accesso alla pensione di anzianità è consentito anche al personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato "quota 96" con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età.

Alle sole donne che hanno maturato entro il 31.12.2014 almeno 57 anni e 3 mesi di età e i 35 anni di anzianità contributiva è consentito pensionarsi dal 01.09.2015 a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

SOLO DONNE - REQUISITI ENTRO IL 31.12.2014

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Calcolo Pensione
57 anni e 3 mesi	**35 anni**	Calcolo Contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2015 se risulta in possesso dei seguenti requisiti: almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato. Tali dipendenti, nel 2015 possono conseguire la pensione all'età di 70 anni e 3 mesi con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico.

REQUISITI MINIMI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Età Anagrafica Donne e Uomini	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
66 anni e 3 mesi	**20 anni**	Non inferiore a 1,5 volte l'importo assegno Sociale
70 anni e 3 mesi	**5 anni effettivi**	Qualsiasi

l'importo della pensione non deve risultare inferiore al valore più elevato tra: 1,5 volte l'assegno sociale dell'anno 2012 rivalutato in base a variazione del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare e 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno 2014.

Inoltre, possono accedere alla pensione di vecchiaia, a far data dal 1° settembre 2015, i lavoratori e le lavoratrici, con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età sia uomini che donne e almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha un'età compresa tra i 61 e i 64 anni, può conseguire il diritto a pensione con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte l'assegno sociale alla suddetta data.

REQUISITI MINIMI FINO AL 31.12.2011

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
65 anni Donne e Uomini	**Almeno 5 anni** di contribuzione effettiva	Qualsiasi
61-64 anni solo Donne		Non inferiore a 1,2 volte l'importo assegno Sociale

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, senza aver perfezionato in nessuna gestione il diritto autonomo a pensione, può conseguire all'età di 66 anni e 3 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva minima, il diritto a pensione di vecchiaia, sommando tutte le contribuzioni; l'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.

LAVORATORI SALVAGUARDATI DAI REQUISITI DELLA L.214/2011

I lavoratori, a tempo indeterminato, che hanno fruito nel corso dell'anno 2011 del congedo o dei permessi per assistenza handicap grave, anche per se stessi, possono accedere al pensionamento in salvaguardia, nel limite massimo di 1800 unità, presentando specifica istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il **05 gennaio 2015**. Nel comparto scuola, tali lavoratori devono perfezionare i requisiti previgenti la L.214/2011 entro il 31.12.2014.

Pensione in salvaguardia – requisiti al 31.12.2014

Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti
--	40 anni	--
61 anni e 3 mesi	35 anni	Quota* 97 e 3

* Somma dell'età e della anzianità contributiva

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a **65 anni e 3 mesi di età** e con almeno **20 anni di contribuzione**, ovvero con **40 anni e 3 mesi di contribuzione** indipendentemente dall'età**.** I requisiti anagrafico e contributivo o solo contributivo devono essere perfezionati entro il 31.12.2014, in quanto al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione si applica il regime della decorrenza mobile.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in L.114/2014, hanno disposto che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92. E' fatto salvo il trattenimento in servizio fino al limite massimo del 70° anno di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia. In tal caso l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in sevizio.

Pertanto, i dipendenti della scuola che entro il 31 agosto 2015 compiono 66 anni e 3 mesi di età e che non hanno perfezionato i requisiti contributivi minimi per il pensionamento di vecchia, se intendono proseguire il rapporto di lavoro devono presentare domanda in forma cartacea entro il **15 gennaio 2015**.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (*www.istruzione.it*). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. La presentazione delle domande in formato cartaceo è prevista inoltre per le domande di trattenimento in servizio. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2015 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA LIQUIDAZIONE DEL TFS E DEL TFR

Al personale che ha maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, si applicano i previgenti termini. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di attesa previsto per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si sono in via generale allungati. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro disposta unilateralmente dall'amministrazione il tempo di atteso previsto è di 6 mesi + 90 giorni.

Termini di liquidazione del TFS e del TFR

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	entro il **31.12.2011**	dal **01.01.2012** al **31.12.2013**	dal **01.01.2014**
Inabilità o decesso	15 gg+ 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di età	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Cessazioni d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg 24 mesi + 90 gg (*)

Ulteriore modifica è intervenuta a partire dal 01.01.2014 per chi matura il diritto a pensione a partire da tale data.
(*) con meno 62 anni età, a partire dal 19.08.2014 dinnanzi a risoluzione unilaterale illegittima

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 €, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per coloro che perfezionano il diritto a pensione a partire dal 01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000.

Rateizzazione del TFS e del TFR

	Diritto a pensione perfezionato	
	entro il 31.12.2013	**dal 01.01.2014**
Prima rata	Fino a 90.000€ lordi	Fino a 50.000€ lordi
Seconda rata 12 mesi dalla 1/a liquidazione	Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€	Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata 12 mesi dalla 2/a liquidazione	Importo lordo oltre i 150.000€	Importo lordo oltre i 100.000€

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE DOMANDE.

SCUOLA come si va in pensione nel 2015

il Patronato della CGIL

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal **1° settembre 2015** è stato fissato al **15 gennaio 2015**.
Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono le cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico, di revoca delle suddette domande se presentate precedentemente ovvero di revoca del trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile, nonché le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio.

Tipo pensione		Requisiti			Modalità d'accesso	
		Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti	D'ufficio	A domanda
Vecchiaia	Se perfezionato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011	**65 anni**	Al 31.12.2011: • 40 anni, ovvero: • 35 anni di ctr, 60 anni di età e quota 96, ovvero: • 20 anni di ctr e 61 anni di età (anche solo 15 anni per chi aveva ctr pre1993) per le sole donne	Personale con prima iscrizione dal 1.1.1996 (o optante al contributivo) con 5 anni di contributi effettivi e 65 anni di età al 31.12.2011 (le donne con età compresa, al 31.12.2011, tra 61 e 64 anni possono conseguire la pensione a condizione che l'importo risulti, alla suddetta data, superiore a 1,2 volte l'assegno sociale)	Requisito età maturato entro il 31.8.2015	Requisito età maturato dal 1.9.2015 al 31.12.2015
	Requisiti perfezionati dal 01.01.2012	**66 anni e 3 mesi**	**20 anni**	Per il personale con prima iscrizione dal 1.1.1996 l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, altrimenti la pensione può essere conseguita solo all'età di 70 anni e 3 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva	Requisiti maturati entro il 31.8.2015	Requisiti maturati dal 1.9.2015 al 31.12.2015
Anticipata	**Anzianità** requisiti maturati entro il 31.12.2011	**--**	**40 anni**	----	Compimento 65 anni di età entro il 31.8.2015	Compimento 65 anni di età dal 1.9.2015 al 31.12.2015
		60 anni	**35 anni**	**Quota 96** (somma età anagrafica e contribuzione)		
	Anticipata Uomini requisiti maturati dal 01.01.2012	**--**	**42 anni e 6 mesi**	riduzione per ogni anno di anticipo ai 62 anni, tranne se l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro comprensiva dei periodi astensione per maternità e paternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione sangue, **nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**	l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con 6 mesi di preavviso a condizione che il dipendente abbia compiuto 62 anni di età ed abbia perfezionato i requisiti al 31.08.2015	Soggetti con età inferiore a 62 anni ovvero, con requisiti maturati dal 1.9.2015 al 31.12.2015
	Anticipata Donne requisiti maturati dal 01.01.2012	**--**	**41 anni e 6 mesi**			
Sperimentale Donne		**57 anni e 3 mesi**	**35 anni**	Il requisito anagrafico e quello contributivo devono essere perfezionati entro il 31.12.2014	----	Solo a domanda con calcolo della pensione contributivo
Totalizzazione	Vecchiaia	**65 anni e 3 mesi**	**20 anni**	I requisiti, anagrafico e contributivo o solo contributivo, devono essere perfezionati entro il 31.12.2014	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo	
	Anzianità	**---**	**40 anni e 3 mesi**			
Cumulo	Vecchiaia	**66 anni e 3 mesi**	**20 anni**	Non aver perfezionato in nessuna gestione il diritto autonomo a pensione	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire, Il diritto a pensione di vecchiaia sommando tutte le contribuzioni; l'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni	

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS in via telematica. Vista la complessità della materia consigliamo di presentarla attraverso l'assistenza del Patronato

INCA CGIL

Oltre ai requisiti ordinari, a fianco riportati, è possibile accedere al pensionamento in base ad alcune deroghe (diritto a pensione perfezionato con i requisiti in vigore prima del 01.01.2014) di cui alla L.147/2014 (6a salvaguardia). In tal caso, le domande devono essere presentate entro il **05.01.2015** secondo le specifiche procedure previste, per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati. Per questi lavoratori è necessaria una consulenza particolarmente complessa per cui è fondamentale rivolgersi al Patronato

INCA CGIL.

La consulenza e il patrocinio dell'INCA CGIL sono del tutto GRATUITI.

Rateizzazione del TFS e del TFR

Diritto a pensione perfezionato	Entro il 31.12.2013	dal 01.01.2014
Prima rata	Fino a 90.000€ lordi	Fino a 50.000€ lordi
Seconda rata 12 mesi dalla 1/a liquidazione	Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€	Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata 12 mesi dalla 2/a liquidazione	Importo lordo oltre i 150.000€	Importo lordo oltre i 100.000€

Termini di liquidazione del TFS e del TFR

Diritto a pensione perfezionato	Entro il 31.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	Dal 01.01.2014
Inabilità o decesso	15 gg+ 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di età	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Cessazioni d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg 24 mesi + 90 gg (*) … con meno 62 anni età

(*) a partire dal 19.08.2014 dinnanzi a risoluzione unilaterale illegittima